Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 aprile 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 187.

Modificazioni allo statuto del Museo storico della Guardia di finanza di Roma.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate modifiche allo statuto del Museo storico della Guardia di finanza, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 188.

Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Pietro Cangemi e Rosa Cangemi, per il prezzo di lire 600.000, l'appezzamento di terreno, di mq. 300, sito in Livorno, frazione Antignano, sulla strada nazionale Aurelia, nel catasto al foglio 79, p. 73, n. 33, per l'ampliamento di un deposito petrolifero.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966, n. 189.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Rovigo.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Rovigo, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 190.

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare un immobile.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Sassari, viene autorizzata ad acquistare un'area edificatoria di ha. 1.97.50, sita in Sassari, a valle di viale San Pietro, al prezzo di L. 178.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati o sospesi dalle aziende carbosiderurgiche Deriver e Tassara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per fra fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-65/2317 del 23 aprile 1965 e numero VI-13.738 del 21 dicembre 1965, n. VI-65/8030 del 27 luglio 1965 e n. VI-13.818 del 6 gennaio 1966 con le quali l'Alta autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla S.p.A. Carlo Tassara, con sede in Breno, in provincia di Brescia, e dalla Società italiana derivati Vergella Deriver S.p.A., con sede in Torre Annunziata, in provincia di Napoli;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato o sospeso a seguito di riconversione aziendale dalla S.p.A. Carlo Tassara e dalla Società italiana derivati Vergella Deriver S.p.A. di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2 dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965, integrato dalle note della stessa Alta autorità di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 650 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 325 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione

della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1966

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO — LAMI STARNUTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1966
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 396

(3467)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Modificazioni del programma di interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965 e 1966.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1965, n. 8581, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 183, col quale è stato approvato il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni 1965 e 1966, di cui agli elenchi di opere allegati al decreto stesso, del quale formano parte integrante;

Ritenuto che si rende necessario provvedere ad una più precisa indicazione di alcune delle opere incluse nei suindicati elenchi, rettificandone quindi l'intitolazione che di esse è stata fatta negli elenchi medesimi;

Decreta:

Ferme restando tutte le altre indicazioni concernenti la Provincia ed il Comune dove le opere devono essere realizzate, il loro costo, l'ammontare di spesa a contributo e l'ulteriore fabbisogno previsto per gli anni dal 1967 al 1969, agli elenchi di cui è fatto cenno nelle premesse vengono apportate le seguenti variazioni:

Liguria: l'opera compresa al n. 1 dell'elenco della provincia di Genova anzichè all'Amministrazione provinciale, come indicato nell'elenco stesso, deve intendersi riferita all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani con sede in Ancona;

Piemonte: l'opera compresa al n. 10 dell'elenco della provincia di Torino, anzichè alla costruzione dello Ospedale psichiatrico come indicato nell'elenco stesso, deve intendersi riferita alla « costruzione dell'ospedale geriatrico »;

Sicilia: l'opera compresa al n. 6 dell'elenco della provincia di Ragusa anzichè alla costruzione dell'ospedale civile come indicato nell'elenco stesso, deve intendersi riferita alla « costruzione dell'ospedale psichiatrico a cura dell'Amministrazione provinciale »;

l'opera compresa al n. 12 dell'elenco della provincia di Palermo anzichè alla C.R.I. Casa del Sole Lanza di Trabia, come indacato nell'elenco stesso, deve intendersi riferita alla « Casa del Sole Lanza di Trabia ».

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1966
Registro n. 6, *foglio n.* 234

(3351)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Modifica del decreto ministeriale 22 maggio 1964, riguardante l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964, per quanto riguarda l'ordinamento dello « Ispettorato generale della politica marittima, della Cooperazione marittima internazionale e della sicurezza della navigazione », inquadrato nella Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, è modificato come segue:

Ispettorato generale della politica e della sicurezza della navigazione.

Divisione I (Politica della navigazione):

Cooperazione marittima internazionale - Organizzazioni marittime internazionali - Trattati e convenzioni internazionali - Accordi economici e di navigazione - Diritto marittimo di guerra e trattati di pace - Difesa dalle discriminazioni di bandiera di paesi stranieri - Pools, trusts e conferences - Questioni fiscali concernenti la navigazione e la doppia imposizione in campo marittimo - Garanzia statale sui crediti all'esportazione - Assistenza tecnica internazionale - Emigrazione libera e assistita - Agenti marittimi raccomandatari.

Divisione II (Sicurezza della navigazione):

Disciplina della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare - Bordo libero - Prevenzione degli abbordi in mare - Trasporti speciali (granaglie, carichi scorrevoli ecc.) - Trasporto dei passeggeri - Idoneità delle navi che trasportano emigranti - Nuovi mezzi nautici e nuovi sistemi di propulsione - Esame dei regolamenti di classificazione agli effetti della dispensa dagli accertamenti di sicurezza - Problemi attinenti alla sicurezza della navigazione sul piano internazionale - Coordinamento dei problemi connessi all'uso pacifico dell'energia nucleare - Dichiarazioni di « tipo approvato » - Polizia della navigazione.

Divisione III (Assistenza alla navigazione e trasporto delle merci pericolose):

Sicurezza aria-mare - Segnalazioni meteorologiche per la navigazione marittima - Codice dei segnali - Radiotelegrafia e radiotelefonia in campo marittimo - Nominativi internazionali - Guidone postale - Distintivi armatoriali - Trasporti di merci pericolose e loro classificazione - Idoneità delle navi adibite al trasporto di merci pericolose - Problemi attinenti all'assistenza della navigazione ed al trasporto delle merci pericolose sul piano internazionale.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(3359)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta LASCAF di Carlo Brizio, sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 17 dicembre 1951 e 15 aprile 1958, con i quali la ditta « LASCAF » di Carlo Brizio fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, piazza G. Vasari, 5, rispettivamente, specialità medicinali chimiche e preparati galenici, limitatamente alla forma farmaceutica supposte;

Vista la comunicazione in data 29 dicembre 1965, con la quale il titolare della Ditta in parola ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con i decreti commissariali sopracitati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse con i decreti commissariali del 17 dicembre 1951 e del 15 aprile 1958 alla ditta LASCAF di Carlo Brizio, con sede in Firenze, piazza Giorgio Vasari, 5.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2908)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto n. 103174/40 in data 29 dicembre 1962 con il quale l'avv. Oddo Marinelli venne nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti, per il quadriennio 1962-1966;

Vista la lettera con la quale l'Opera nazionale combattenti ha designato quale suo rappresentante in seno al suddetto Organo, in sostituzione dell'avv. Marinelli, l'avv. Vincenzo Cinquanta;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Cinquanta è nominato consigliere di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti, per il restante periodo del quadriennio 1962-1966, in sostituzione dell'avv. Oddo Marinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica annessa alla farmacia Benussi Ermanno, sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2521 in data 21 gennaio 1959, con il quale venne confermata nei confronti della ditta farmacia Benussi Ermanno, l'autorizzazione allo esercizio in Trieste, via Cavana n. 11, di una officina farmaceutica, annessa alla farmacia medesima, per la produzione della specialità medicinale chimica denominata « Unguento vegetale S. Biagio di Dignano »;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1965, con la quale la ditta farmacia Benussi Ermanno, ha dichiarato di rinunciare alla autorizzazione di cui al decreto in data 21 gennaio 1959 per la produzione della specialità medicinale chimica denominata « Unguento vegetale S. Biagio di Dignano »;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato con l'art. 3 della legge 1° maggio 1941, numero 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Viene revocata in seguito a rinuncia nei confronti della ditta farmacia Benussi Ermanno, con sede in Trieste, via Cavana n. 11, l'autorizzazione citata in premessa.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(3063)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1966.

Approvazione di una clausola relativa ad una particolare assicurazione complementare, presentata dalla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola complementare da abbinare alle assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per la corresponsione a date prestabilite di un importo fisso a totale o parziale rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per il controllo della propria salute, da abbinare alle assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « Intercontinentale », con sede in Roma.

Roma, addì 25 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa a r. l. « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1965, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, venne disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia) e venne nominato un commissario governativo per un periodo di sei mesi nella persona del dott. Orazio Bernardelli;

Visto il decreto in data 29 aprile 1965, con il quale il prof. dott. Aldo Moriniello veniva nominato commissario governativo della predetta cooperativa, in sostituzione del dott. Bernardelli dimessosi, e la gestione straordinaria della Società veniva prorogata fino al 31 ottobre 1965;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 1965, con il quale i poteri conferiti al predetto commissario governativo sono stati prorogati dal 31 ottobre 1965 al 30 aprile 1966;

Viste le relazioni del commissario governativo di cui sopra in data 21 febbraio e 12 marzo 1966 dalle quali si rileva che l'Ente in questione non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r. l. « Macello sociale cooperativo A.C.L.I. », con sede in San Donà di Piave (Venezia) costituita per rogito notaio dott. Adolfo Gesiotto in data 30 dicembre 1961 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prot. dott. Aldo Moriniello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1965, con il quale è stata disposta la revoca degli amministratori e sindaci della Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), e il rag. Renato Zardini è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota in data 4 dicembre 1965, con la quale il rag. Renato Zardini ha prospettato l'opportunità di porre in liquidazione coatta amministrativa l'Ente di cui sopra in quanto lo stesso non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona) costituita per rogito notaio dott. Carlo Saggiotti in data 25 marzo 1919 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Aldo Briga ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1966.

Trasferimento del comune di Carlantino dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Castelnuovo della Daunia a quella dei corrispondenti Uffici di Lucera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Castelnuovo della Daunia al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Carlantino un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Lucera;

Decreta:

Il comune di Carlantino viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Castelnuovo della Daunia a quella dei corrispondenti Uffici di Lucera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1966

Il Ministro: PRETI

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica » che avrà luogo a Roma dal 15 al 26 giugno 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3352)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni « Monte Amiata - Società mineraria per azioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Monte Amiata - Società mineraria per azioni », con sede in Roma, viale Liegi, 45, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689072 di protocollo, in data 14 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito nel biennio 1959-60 energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali oc-

corre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Monte Amiata - Società mineraria per azioni », con sede in Roma, viale Liegi, 45, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Roma con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Roma o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzone dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3353)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa del Lavoratore », con sede in Barate (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1964 con il quale gli amministratori e sindaci della Società « Cooperativa del Lavoratore », con sede in Barate (Milano) sono stati revocati e il rag. Francesco Mirabeni è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del predetto commissario governativo in data 13 gennaio 1966 dalla quale si rileva che l'Ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa del Lavoratore », con sede in Barate (Milano) costituita per rogito notaio dottor Filippo Jaffei in data 19 marzo 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Maffei Luigi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

(3355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 12 aprile 1966 Adragna Alfredo, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Siracusa.

(3442)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Catello Cuomo, avverso il decreto ministeriale 10 luglio 1963, con il quale il medesimo era stato escluso, dal concorso a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario in prova indetto dal Ministero di grazia e giustizia con decreto ministeriale 3 agosto 1961, e per l'effetto il Cuomo è stato reintegrato nel 324° posto della graduatoria del concorso stesso, salvo il di più a praticarsi dall'Amministrazione competente per la sua chiamata in servizio.

(2917)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione dell'elaborato di variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Morciano di Romagna (Forlì).

Si comunica che con decreto n. 8876 in data 29 marzo 1966, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato l'elaborato di variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Morciano di Romagna con deliberazione 9 agosto 1965, n. 43.

(3064)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare del comune di Santa Maria di Sala (Venezia).

Si comunica che con decreto n. 5629 in data 28 marzo 1966, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, ha approvato, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, il programma di fabbricazione adottato dal comune di Santa Maria di Sala (Venezia) con deliberazione in data 28 dicembre 1965, n. 136, e, ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottato dal predetto Comune con deliberazione 28 dicembre 1955, n. 135.

(3065)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 147, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 30 ottobre 1964, dal ten. col. A.A.r.n. s.p.e. spec. De Rosa Antonio avverso il provvedimento contenuto nel dispaccio ministeriale numero 8/A.D.-1/2/7158/P.12 in data 20 luglio 1964, relativo alla mancata iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1964.

(3072)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico statale « Foscarini » di Venezia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia n. 326 del 20 gennaio 1966, il preside del Liceo classico statale « Foscarini », di Venezia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare da varie persone non nominate, la somma di L. 2.198.374 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Giovanni Ponti ».

(2953)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 13172/S del 9 giugno 1965, l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 300.000, disposta in suo favore dalla signora Angiolillo Maria ved. Cianciola, per l'istituzione di un premio di laurea intitolato « Dott. Costantino Cianciola ».

(2955)

Diffida per smarrimento di diploma di specialista in ortopedia e traumatologia

Il dott. Joseph Nalli, nato a Urbisaglia il 18 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, conseguito presso l'Università di Genova il 9 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(2905)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Francesco Podesti », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1966, si annulla lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Francesco Podesti », con sede in Ancona, e di cui al numero d'ordine 7 del decreto in data 29 novembre 1965.

(2997)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1966, i poteri conferiti al rag. Arturo Prosperi, commissario governativo della Società cooperativa « Mutua finanziaria », con sede in Roma, sono stati prorogati dall'11 marzo all'11 settembre 1966.

(2998)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale di Vignale Monferrato e paesi limitrofi », con sede in Vignale Monferrato (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1966 i poteri conferiti al dott. Nicola Lasorsa, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale di Vignale Monferrato e paesi limitrofi », con sede in Vignale Monferrato (Alessandria) sono stati prorogati dal 14 marzo 1966 al 14 settembre 1966.

(2947)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 Codice civile della Società cooperativa agricola e di consumo « San Siro », con sede in Montesiro di Besana Brianza (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 marzo 1966 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione ex art. 2544 del Codice civile della Società cooperativa agricola e di consumo « San Siro », con sede in Montesiro di Besana Brianza (Milano), composto dei signori:

Rocca Mario, presidente;
Caldirola Gaetano e Villa Francesco, membri.

(2946)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi lavoratori », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1966, la Società cooperativa « Liberi lavoratori », con sede in Firenze, costituita per rogito Sceusa in data 11 luglio 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Benelli.

(2948)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società Cooperativa Lavoratori Vetro Verde « CO.LA.VE.VE. », con sede in Ponte a Elsa, comune di Empoli (Firenze) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 marzo 1966, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società Cooperativa Lavoratori Vetro Verde « CO.LA.VE.VE. », con sede in Ponte a Elsa, comune di Empoli (Firenze), costituita in data 4 agosto 1953 per atto del notaio dott. Mauro Tita, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Lamberto Siniscalchi.

(2999)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 luglio 1965 « Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1965, all'ultima colonna della tabella allegata, in luogo di « ... Pensioni di 2ª categoria ... » leggasi « ... Pensioni di 3ª categoria ... ».

(2940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° dicembre 1965 al 31 dicembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Paesi terzi

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° DICEMBRE 1965 AL 12 DICEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,30 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Per le provenienze da Cina continentale, Inghilterra, Polonia, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(c) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 13 DICEMBRE 1965 AL 20 DICEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(c) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 21 DICEMBRE 1965 AL 31 DICEMBRE 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	zero	zero	zero	zero	zero	14,25
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	zero	zero	zero	zero	zero	14,25
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	53,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(c) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

(355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1766/389, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Bartolomeo Donato, nato in Manoppello il 5 aprile 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estese mq. 5685 riportate in catasto alle particelle numeri 531 parte, 357 parte e 149-*a f* del foglio di mappa n. 55 ed alla particella n. 18-*a* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 41 e 42.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 5244/1627 sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Caroselli Lidia, nata a Montenero di Bisaccia il 1° febbraio 1925; Caroselli Pierina, nata a Montenero di Bisaccia il 16 maggio 1926; Caroselli Lola, nata a Monteodorisio il 2 agosto 1927; Caroselli Tecla-Elsa, nata a Montenero di Bisaccia il 27 giugno 1932 e Caroselli Maria-Pia, nata a Montenero di Bisaccia il 27 marzo 1936, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estese mq. 665 riportate in catasto alle particelle numeri 1372 parte, 1542 parte e 18-*p* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 68 e 69.

(2921)

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1764/391, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ruggieri Costanza, nata in Guglionesi il 27 dicembre 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 50 riportata in catasto alla particella n. 530 parte del foglio di mappa n. 55 ed alla particella n. 20 parte del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 43.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1465/266, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palombo Pasquale, nato in Montenero di Bisaccia il 19 novembre 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estese mq. 435 riportate in catasto alle particelle numeri 1706 parte e 18-*e* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 50 e 51.

(2918)

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1764/390, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgrignuoli Vittorio, nato in Montenero di Bisaccia il 27 gennaio 1908, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 83 riportata in catasto alle particelle numeri 50 parte, 49, 18-*u* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 77.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1762/393, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Gregorio Maria-Amalia, nata in Montenero di Bisaccia l'8 aprile 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estese mq. 910 riportate in catasto alle particelle numeri 347 parte, 149-*z* e 149-*a a* del foglio di mappa n. 55 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 30, 31 e 32.

(2919)

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1470/261, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sgrignuoli Tolmino, nato in Montenero di Bisaccia il 24 settembre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estese mq. 1090 riportate in catasto alle particelle numeri 35, 18-*s* e 18-*t* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 75 e 76.

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1966, n. 1462/269, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lallopizzi Antonio, nato in Montenero di Bisaccia il 4 febbraio 1888 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano in Montenero di Bisaccia, estese mq. 1230 riportate in catasto alle particelle numeri 1714 parte, 22 parte e 18/*b*, del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 44 e 45.

(2920)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Motta Montecorvino

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1966, n. 21976/5758, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Iorio Nicola, nato il 3 novembre 1908 in Motta Montecorvino e Vitarelli Nicola, nato il 3 giugno 1890 in Motta Montecorvino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro » in Motta Montecorvino, estese mq. 213 riportate in catasto alla particella numero 193-*b* del foglio di mappa n. 14 ed alle particelle numeri 479-*a*, 479-*b*, 479-*c* e 641 parte, del foglio di mappa n. 20 - allegato *B* - del comune di Motta Montecorvino e nella planimetria tratturale con i numeri 10 e 310.

(2923)

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1966, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 122, la Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà della ditta Giustiniani - Recanati conte Angelo V detto Antonio fu Angelo I detto Lorenzo, vincolati a favore del Sovrano Ordine militare di Malta.

(3077)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1966, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 121, la gestione commissariale dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è prorogata sino al 31 dicembre 1966 ed il prof. Giuseppe Maoli viene confermato nell'incarico di commissario del detto Istituto.

(3078)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « Mercato internazionale del vetro », in Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 25 marzo 1966, n. 25192, ha comunicato che il « Mercato internazionale del vetro » avrà luogo in Milano dal 22 al 27 ottobre 1966, anzichè dal 13 al 18 giugno 1966, come precedentemente programmato.

(3188)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario e sede delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1966, con il quale è stato indetto il concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto del 27 novembre 1965, sono fissate per i giorni 13, 14 e 15 ottobre 1966.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il presidente: CARBONE

(3371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato che nel ruolo della carriera ausiliaria dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche risultano vacanti tre posti;

Considerato il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Considerato che nel ruolo anzidetto risultano già collocati un invalido di guerra di cui all'art. 1 ed un invalido di guerra di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e che non sussistono le condizioni per il conferimento di posti con diritto di precedenza a favore di altre particolari categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera ausiliaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso della licenza elementare;

b) aver compiuto il 18° anno e non superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto sempre buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) l'elenco dei titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante o la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione (attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o presso privati, titoli di istruzione, titoli professionali, frequenza di corsi ed altri).

Art. 4.

Il limite di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed al comma precedente sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età: gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie

di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, i graduati ed i militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di anni 45, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso procederà alla valutazione dei titoli presentati dai concorrenti, previa determinazione dei criteri di massima da seguire nella valutazione stessa.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica si svolgerà a Roma. La data della prova verrà comunicata ai singoli concorrenti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga il voto di almeno sei decimi.

Art. 6.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno superare la metà dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o, ove occorra, titoli di preferenza, dovranno dimostrare il possesso di detti titoli, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti della ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dalla Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio delle elevazioni del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata e che potrà essere, senza diritto all'alloggio gratuito una delle seguenti: Osservatorio meteorologico di Verona, Ufficio centrale di ecologia di Roma, Osservatorio meteorologico statale di Catania.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1966
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 199

(2766)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Conferma del presidente della Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Cagliari, per il pubblico concorso a complessivi quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, di cui sedici posti riservati a detto Compartimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi, di cui sedici posti riservati al Compartimento di Cagliari;

Vista la propria deliberazione n. 129/P.2.1.1. del 23 ottobre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Vista la proposta avanzata dal direttore compartimentale di Cagliari, il quale, nel segnalare il trasferimento ad altra sede del presidente della citata Commissione, propone che il medesimo venga confermato nell'incarico;

Considerato che il concorso è in fase di definizione (soltanto valutazione titoli);

Delibera:

L'ispettore principale Marconcini dott. Carlo, trasferito per motivi di servizio ad altra sede, viene confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Cagliari.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il direttore generale: FIENGA

(2910)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1965, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Induno n. 4, presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1 e presso la sala conferenze del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, via Giolitti n. 34, alle ore 8,30 dei giorni 4 e 5 maggio 1966.

I candidati, entro il termine sancito dall'art. 6 del testo unico n. 3/1957, riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione della sede di esame presso cui dovranno presentarsi.

(3446)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di frigorista (un posto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 134 del 14 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1966, registro n. 5 Difesa-Esercito, foglio n. 200, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di frigorista (un posto).

(3166)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di battitore di lamiera (sedici posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 9 del 26 febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 121 del 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Esercito, foglio n. 255, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di battitore di lamiera (sedici posti).

(3167)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 dell'8 ottobre 1965 ed il relativo decreto n. 190 dell'11 ottobre 1965, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per l'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 dell'8 ottobre 1965 ed il relativo decreto n. 191 dell'11 ottobre 1965, con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che i signori dott. Giuseppe Viehweider, dottor Giuseppe Perathoner, dott. Ermanno De Mersi e dott. Giovanni Bonell hanno rinunciato al posto;

Viste le dichiarazioni di accettazione e rinuncia preventivamente prodotte dai concorrenti che seguono i vincitori nella graduatoria;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 27 luglio 1961, n. 5;

Visti gli articoli 4, 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 4 marzo 1966;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Oberparleiter è dichiarato vincitore della condotta di Monguelfo;

Il dott. Giovanni Bonell è dichiarato vincitore della condotta di Silandro;

Il dott. Rogen Roberto è dichiarato vincitore della condotta di Varna;

Il dott. Giuseppe Sullmann è dichiarato vincitore della condotta di Fortezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, addì 8 marzo 1966

Il Presidente: DALVIT

(2858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Carceri

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2702 in data 25 luglio 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura del posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Carceri;

Visto il proprio decreto n. 2981/26/2 dell'11 giugno 1965, con il quale fu stabilita l'ammissione all'esame delle concorrenti risultate in possesso dei requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2981/26/2 in data 15 settembre 1965;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' aprovata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Carceri nella provincia di Padova:

1. Belgioioso Brunetta . . . . . punti 57,842 su 120
2. Mucchietto Flora . . . . . . » 55,600 »
3. Stivanello Angela . . . . . » 54,230 »
4. Santimaria Flavia . . . . . » 52,577 »
5. Pengo Giuliana . . . . . . » 51,182 »
6. Ferrantin Silvia . . . . . . » 48,810 »
7. Morandin Laldiè . . . . . . » 48,757 »
8. Pezzin Maria . . . . » 45,567 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura di Padova, dell'Ufficio del medico provinciale di Padova e del Comune interessato.

Padova, addì 10 marzo 1966

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2402/8/5 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Carceri nella provincia di Padova;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso in premessa ed è assegnata alla condotta a fianco della stessa indicata:

Belgioioso Brunetta: Carceri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura di Padova, nell'Ufficio del medico provinciale di Padova e del Comune interessato.

Padova, addì 10 marzo 1966

Il medico provinciale: LOVINO

(2711)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2/278 in data 23 gennaio 1965, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 nei seguenti comuni della Provincia: Anfo, Barbariga, Dello, Fiesse, Lozio, Lumezzane, Nave, Pertica Alta, Remedello, Saviore dell'Adamello, Temù, Tremosine, Zone;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta del 1° febbraio 1966;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto prefettizio n. 88398 in data 10 febbraio 1966, con il quale è stato costituito il Consorzio per il servizio ostetrico tra i due comuni di Dello e Barbariga;

Visto altresì il decreto prefettizio n. 16336 in data 23 febbraio 1966, con il quale è stato costituito il Consorzio per il servizio osterico tra i comuni di Ponte di Legno e Temù, con sede nel comune di Ponte di Legno;

Ritenuto, pertanto, che a seguito dei due citati decreti prefettizi devono essere stralciate dal concorso di cui alle premesse le sedi relative ai comuni di Temù e di Barbariga;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicato, con votazione su 120;

1. Mazzola Veneri Delia	punti	69.187	su 120
2. Bertozzi Giovanna	»	68,544	»
3. Cancarini Teresa Maria	»	67,230	»
4. Braga Virginia	»	65,844	»
5. Pistoni Dolores	»	64,959	»
6. Bertuzzi Angela	»	64,595	»
7. Dal Santo Angelina	»	63,503	»
8. Quabba Domenica	»	63,269	»
9. Crippa Enrica	»	61,752	»
10. Rossi Maddalena Luisa	»	60,592	»
11. Ferri Giacomina	»	60,088	»
12. Ferrari Regina	»	59,093	»
13. Palini Domenica	»	58,768	»
14. Ossoli Maria	»	58,708	»
15. Uberti Carolina	»	56,287	»
16. Bulferetti Maria	punti	56 —	su 120
17. Pedersoli Guglielmina	»	55,945	»
18. Franzoni Brigida	»	54,719	»
19. Romano Maria	»	54,281	»
20. Ferrazzoli Caterina	»	54,036	»
21. Gregorini Emilia	»	54,011	»
22. Casanelli Anna	»	53,921	»
23. Angeloni Elisabetta	»	23,208	»
24. Pacacuzzi Alma	»	53,068	»
25. Migliorati Pierina	»	51,832	»
26. Celsi Anastasia	»	50,625	»
27. Noci Marta	»	50,311	»
28. Filippini Savina	»	50 —	»
29. Gerevini Maria	»	49 —	»
30. Pazzini Irene	»	48,661	»
31. Cerri Adele	»	47,808	»
32. Baiguini Anna Maria	»	42,375	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio o dei Comuni interessati.

Brescia, addì 17 marzo 1966

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria delle trentadue candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto e che non ricorrono condizioni per l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta;

Tenuto conto che come già indicato nel citato precedente decreto di approvazione della graduatoria, con decreto prefettizio n. 88398, del 10 febbraio 1966 e n. 16336 del 23 febbraio 1966, approvanti la costituzione di due Consorzi ostetrici, sono stati soppressi due dei tredici posti messi a concorso ossia quelli relativi al comune di Barbariga ed al comune di Ponte di Legno;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Mazzola Veneri Delia: Lumezzane S. A.;
2) Bertozzi Giovanna: Nave;
3) Cancarini Teresa Maria: Tremosine;
4) Braga Virginia: Remedello;
5) Pistoni Dolores: Dello - Barbariga (cond. consorziale);
6) Dal Santo Angelina: Fiesse;
7) Quabba Domenica: Anfo;
8) Crippa Enrica: Pertica Alta;
9) Rossi Maddalena Luisa: Saviore;
10) Ferrari Regina: Lozio;
11) Palini Domenica: Zone.

Le concorrenti Bertuzzi Angela e Ferri Giacomina pur essendo rispettivamente al 6° e 11° posto in graduatoria non ricevono nessuna assegnazione poichè le condotte preferenziali da loro richieste risultano già assegnate alle concorrenti che le precedono.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 17 marzo 1966

Il medico provinciale: RAFFO

(2967)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pomezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5762 in data 29 maggio 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli e per esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pomezia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pomezia è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fumaroli dott. Guido, direttore di sezione della prefettura di Roma;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Giunchi prof. Giuseppe, direttore della clinica delle malattie infettive dell'Università di Perugia;

Del Vecchio dott. Pasquale, medico provinciale capo in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Roma;

Imperiale dott. Marino, ufficiale sanitario titolare del comune di Genzano.

Segretario:

Latessa dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dela provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, nel'Albo pretorio del comune di Pomezia ed in quello della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6621, del 21 maggio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1964;

Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XII.I.20/C/8050, del 6 ottobre 1965, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 603/11/4-Gab. del 9 febbraio 1966, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Mele dott. Vincenzo, medico provinciale capo titolare dell'Ufficio di Latina;

Del Vecchio prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma;

Magrassi prof. Flaviano, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;

Fabozzi dott. Vincenzo, ufficiale sanitario del Consorzio di Succivo-Sant'Arpino-Orta di Atella.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Caserta, via Roma, 102.

Il presente decreto, sarà pubblicato, inoltre nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Caserta e all'albo dei Comuni interessati.

Caserta, addì 18 marzo 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(2733)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2807 med. in data 19 luglio 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data 30 novembre 1964;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati rag. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese comm. dott. Luigi, vice prefetto vicario;

Sircana dott. Antonio, medico provinciale capo;

Angeleri prof. dott. Claudio, primario medico dell'Ospedale civile di Mondovì;

Gili prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale S. Spirito di Bra;
Ghigo dott. Angelo, medico condotto di Centallo.

Segretario:
Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede presso l'Ospedale S. Spirito di Bra e inizierà le prove d'esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 16 marzo 1966

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(2793)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 280 del 15 febbraio 1965, con cui venne bandito il concorso a quattro posti di veterinario condotto vacante in provincia di Nuoro al 30 novembre 1964;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le note n. 300.XIII.II.53.C/8407 del 7 febbraio 1966 del Ministero della sanità e n. 3481 del 16 febbraio 1966 della Prefettura di Nuoro;
Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quelle dell'Ordine dei veterinari della Provincia;
Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 853 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:
Della Salandra dott. Ferruccio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Cancedda dott. Luigi, ispettore generale veterinario;
Corticelli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, docente universitario di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale;
Gemma dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Rastelli dott. Roberto, veterinario comunale.

Segretario:
Ghedini dott. Francesco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame si svolgeranno in Nuoro presso l'Amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale di Nuoro, nonchè in quello dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 21 marzo 1966

Il veterinario provinciale: CARATI

(2795)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1966, n. 3.

Esercizio di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, nei confronti di Enti locali, ed ordinamento del Dipartimento regionale dell'amministrazione locale.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 5 *del* 2 *marzo* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1.

Svolgimento di funzioni regionali nei confronti di Enti Locali

La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni di controllo e di amministrazione attiva — ad essa attribuite dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione — nei confronti delle Province, del Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti locali, nei limiti, con le modalità ed a mezzo degli organi previsti dalla presente legge.

TITOLO II

DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO

Art. 2.

Gli organi regionali di controllo

All'esercizio dei controlli, stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze:

a) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, gli Assessori regionali;
b) il Comitato centrale di controllo;
c) i Comitati provinciali di controllo di Gorizia, Trieste e Udine ed il Comitato circondariale di controllo di Pordenone;
d) i presidenti dei Comitati di controllo.

Art. 3.

Competenza del Comitato centrale di controllo

Il Comitato centrale di controllo è competente all'esame degli atti:

a) delle Province;
b) del Consorzio generale dei Comuni del circondario di Pordenone, in materie diverse da quelle delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Regionale;
c) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipi taluno degli enti indicati nelle precedenti lettere;
d) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai quali partecipino enti che non appartengono alla stessa circoscrizione provinciale o circondariale.

Il Comitato centrale di controllo ha sede presso il dipartimento regionale dell'Amministrazione locale.

Art. 4.

Competenza dei Comitati provinciali e del Comitato circondariale di controllo

Il Comitato provinciale ed il Comitato circondariale di controllo sono competenti, nell'ambito della Provincia e, rispettivamente, del circondario, all'esame degli atti:

a) dei Comuni;
b) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) dei Consorzi disciplinati, direttamente o per rinvio, dalla legge comunale e provinciale e da quella sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fuori delle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

Il Comitato provinciale ed il Comitato circondariale hanno sede, rispettivamente, nel capoluogo di provincia e del circondario di Pordenone.

Art. 5.

Composizione del Comitato centrale di controllo

Il Comitato centrale è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Esso è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, da un Assessore, in veste di presidente;

b) da otto esperti — cinque effettivi e tre supplenti — nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche ed in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a consigliere regionale;

c) dal dirigente del Dipartimento regionale dell'Amministrazione locale;

d) dal capo dell'ufficio centrale degli enti locali e dal capo della sezione ragioneria dello stesso ufficio.

Per il controllo sugli atti dei Consorzi aventi finalità igienico-sanitarie od assistenziali fa, altresì, parte del Comitato, con voto consultivo, rispettivamente, il dirigente dei servizi medici dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità od un funzionario dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, designato dall'Assessore.

Un impiegato, addetto al Dipartimento regionale della Amministrazione locale, è incaricato delle funzioni di segretario.

Per l'elezione dei cinque componenti effettivi, di cui alla lettera b) del secondo comma, ciascun consigliere dispone di tre voti, che può assegnare a tre candidati diversi o a due candidati o concentrare anche su di uno solo. Per l'elezione — da tenersi separatamente — dei tre componenti supplenti, ciascun consigliere vota per due candidati. Rimangono eletti i cinque effettivi ed i tre supplenti che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il Comitato elegge un vicepresidente, fra i componenti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.

Art. 6.

Composizione dei Comitati provinciali di controllo e del Comitato circondariale di controllo

I Comitati provinciali di controllo ed il Comitato circondariale di controllo sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il Comitato provinciale o circondariale è composto:

a) dal Presidente, scelto dal Presidente della Giunta regionale fra cittadini eleggibili a consigliere regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Provincia o del circondario e che siano particolarmente esperti nelle discipline giuridiche ed amministrative;

b) da otto esperti — cinque effettivi e tre supplenti — nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche ed in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio provinciale o dall'Assemblea del consorzio generale dei comuni del circondario di Pordenone, tra i cittadini eleggibili a consigliere regionale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Provincia o del circondario;

c) dal capo dell'Ufficio provinciale o circondariale degli enti locali;

d) dal capo della sezione amministrativa dell'Ufficio provinciale o circondariale degli enti locali e dal capo della sezione ragioneria dell'Ufficio stesso.

Per il controllo sugli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei Consorzi aventi finalità assistenziali, fa parte del Comitato, con voto consultivo, un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, designato dall'Assessore. Per il controllo degli atti delle istituzioni, che gestiscono istituti di cura, e dei Consorzi aventi finalità igienico-sanitarie, fa parte del Comitato, con voto consultivo, un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità, designato dall'Assessore.

Il Comitato elegge un vicepresidente fra i componenti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma.

Un impiegato addetto all'Ufficio provinciale o circondariale degli enti locali è incaricato delle funzioni di segretario.

Per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti, di cui alla lettera b) del secondo comma, si applicano le disposizioni del penultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Incompatibilità relative al Comitato centrale di controllo

Non possono far parte del Comitato centrale di controllo:

a) i Senatori e i Deputati al Parlamento;

b) i consiglieri regionali, salvo quanto previsto alla lettera a) del secondo comma dell'art. 5;

c) i consiglieri provinciali e gli amministratori degli enti, soggetti al controllo del Comitato stesso;

d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);

e) i sindaci e gli assessori dei Comuni della regione;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado per i ricevitori provinciali e con gli esattori.

Art. 8.

Incompatibilità relative ai Comitati provinciali e circondariale di controllo

Non possono far parte di un Comitato circondariale di controllo:

a) i Senatori e i Deputati al Parlamento;

b) i consiglieri regionali;

c) gli amministratori degli enti ed i consiglieri dei Comuni soggetti al controllo del Comitato stesso;

d) coloro che si trovino in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alle cariche di cui alla precedente lettera c);

e) i sindaci e gli assessori degli altri Comuni della regione;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o con il ricevitore provinciale.

Art. 9.

Decadenza dei componenti elettivi dei Comitati di controllo

Il componente del Comitato di controllo, che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

Importano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.

La decadenza è dichiarata dal Comitato, sentito l'interessato.

Avverso la relativa declaratoria è dato ricorso, entro il termine di giorni dieci, al presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 10.

Sostituzione dei componenti elettivi dei Comitati di controllo

Il mandato dei componenti elettivi dei Comitati di controllo viene meno con la cessazione dell'organo che li ha eletti. Tuttavia, essi rimangono in carica sino alla nomina dei successori.

Quando fra i componenti elettivi si verifichino vacanze, per dimissioni, decadenza od altro motivo, si provvede alle sostituzioni mediante elezioni da parte dell'organo competente.

Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e l'assemblea del Consorzio generale dei comuni del circondario di Pordenone debbono procedere, entro tre mesi dal loro insediamento, alla elezione dei componenti elettivi dei Comitati di controllo.

Art. 11.

Indennità ai componenti e ai segretari dei Comitati di controllo

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute, è dovuta ai componenti ed ai segretari dei Comitati di controllo una medaglia di presenza di Lire 5.000, cui è aggiunta, per i componenti elettivi, una indennità di Lire 3.000. Per i presidenti dei Comitati provinciali e di quello circondariale, alla anzidetta medaglia di presenza si aggiunge una indennità di L. 7.000.

Ai presidenti dei Comitati provinciali e di quello circondariale ed ai componenti elettivi, qualora non risiedano nel Comune in cui ha sede il Comitato, spetta anche un'indennità forfettaria di trasferta di Lire 2.000, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle effettive spese di viaggio, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, per viaggi in ferrovia o su altri mezzi di linea, ovvero nella misura di Lire 40 per chilometro, per viaggi con autovettura propria o noleggiata.

Art. 12.

Convocazione dei Comitati di controllo

Il Comitato di controllo è convocato dal presidente mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei suoi componenti almeno 24 ore prima della seduta.

All'avviso è allegato l'ordine del giorno, con l'elenco degli affari da trattare.

Art. 13.

Sedute e deliberazioni dei Comitati di controllo

Per la validità delle adunanze del Comitato di controllo, è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

I supplenti intervengono alle sedute, solo se sostituiscono un componente effettivo assente. La sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinato dalla data dell'elezione o, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comitato può richiedere documentazioni e chiarimenti e disporre le indagini e le verificazioni che stimi necessarie, a mezzo di propri componenti o degli uffici della Regione.

Le spese degli atti istruttori, disposti ad istanza delle parti interessate, sono a carico delle medesime.

Art. 14.

Scioglimento dei Comitati di controllo

Qualora nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite un Comitato di controllo adotti reiteratamente provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, il Presidente della Giunta regionale provvede alla contestazione delle irregolarità e, qualora il Comitato persista nelle medesime, ne dispone lo scioglimento su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Lo scioglimento di un Comitato può essere, altresì, disposto per accertata impossibilità di funzionare.

Nelle more della rinnovazione del Comitato, le funzioni del medesimo sono esercitate da una Commissione straordinaria, composta da un presidente e da due componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

La costituzione del nuovo Comitato dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni.

Art. 15.

Esame collegiale di questioni comuni

Nel caso di interpretazioni discordi di norme legislative o regolamentari, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà di convocare i presidenti dei Comitati di controllo, per un esame collegiale delle questioni, al fine di addivenire ad un orientamento comune.

TITOLO III

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

Art 16.

Dipartimento regionale dell'Amministrazione locale

E' istituito, alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento regionale dell'Amministrazione locale, che sostituisce gli uffici indicati nell'art. 8, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7 e, per quanto attiene alla materia elettorale, anche l'ufficio indicato nell'art. 8, lettera *e*), della stessa legge.

Esso tratta, per quanto di competenza della Regione, le materie concernenti l'ordinamento e la circoscrizione dei Comuni, le Istituzioni pubbliche e di assistenza e beneficenza, i Consorzi di enti locali, l'organizzazione dei Circondari, la polizia urbana e rurale, i servizi elettorali, gli affari pertinenti o connessi all'esercizio dell'alta sorveglianza, di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed all'art. 80, primo e secondo comma, del Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Svolge attività direttiva in applicazione di leggi e regolamenti; cura l'organizzazione degli uffici e dei servizi, da esso dipendenti; propone alla Presidenza della Giunta regionale i provvedimenti di carattere generale nelle materie di sua competenza; predispone gli elementi necessari alla formazione del bilancio preventivo regionale, per la parte riguardante gli affari degli enti locali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Dipartimento è ripartito in Uffici centrali e periferici; si avvale, inoltre, di un servizio ispettivo.

Art. 17.

Uffici centrali e periferici del Dipartimento

Sono Uffici centrali del Dipartimento:

a) l'Ufficio centrale degli enti locali, che cura la trattazione degli affari concernenti le Province, i Comuni e i loro Consorzi, degli affari riguardanti la materia elettorale, degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli di competenza del Comitato centrale;

b) l'Ufficio centrale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che cura la trattazione degli affari relativi all'assistenza e beneficenza pubblica.

Sono uffici periferici del Dipartimento gli Uffici provinciali degli enti locali di Gorizia, Trieste, Udine e l'Ufficio circondariale degli enti locali di Pordenone. A tali uffici spetta la trattazione, nell'ambito della provincia o del circondario, degli affari attribuiti agli Uffici centrali e la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli di competenza dei Comitati provinciali o circondariale.

L'Ufficio centrale degli enti locali e gli uffici periferici del Dipartimento comprendono sezioni di ragioneria, che curano i riscontri contabili necessari all'esercizio dei controlli, di competenza della Regione.

Art. 18.

Rapporti degli Uffici periferici del Dipartimento con il Comitato di controllo

Gli uffici periferici del Dipartimento, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi all'esercizio dei controlli, sono alla dipendenza funzionale dei presidenti dei Comitati provinciali e circondariale di controllo.

Art. 19.

Servizio ispettivo

Il Servizio ispettivo del Dipartimento, mediante visite saltuarie e periodiche presso gli enti soggetti alla disciplina della presente legge, svolge compiti di consulenza e assistenza ed assicura, per quanto di competenza della Regione, l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Il presidente della Giunta regionale può sempre disporre l'esecuzione di particolari indagini ed ispezioni, anche a mezzo di altri funzionari della Amministrazione regionale.

Art. 20.

Personale del Dipartimento

Nelle more della emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell'art. 68 dello Statuto, la Giunta regionale provvederà al fabbisogno di personale del Dipartimento con l'osservanza della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni. A tal fine il contingente numerico del personale, previsto dalla tabella *B*), allegata alla legge regionale 21 giugno 1965, n. 7, è aumentato delle unità segnate nella tabella allegata alla presente legge.

TITOLO IV

DEI CONTROLLI

Art. 21.

Atti soggetti a controllo di legittimità

Gli atti degli enti indicati negli articoli 3 e 4, che non siano di mera esecuzione di atti già divenuti esecutivi, sono soggetti a controllo di legittimità.

Art. 22.

Atti soggetti a controllo di merito

Sono soggetti a controllo di merito gli atti che, in rapporto alla competenza di ciascun ente, riguardano:

1) regolamenti — anche interni — ad eccezione dei regolamenti edilizi;

2) bilanci, destinazione di nuove e maggiori entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando, per se stesso op-

pure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

3) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

4) istituzione e disciplina di tributi; determinazione di tariffe;

5) alienazione di immobili, mutui, locazioni di immobili oltre i nove anni ed ogni altra trasformazione patrimoniale;

6) scelta di una forma di contrattazione, diversa da quella dei pubblici incanti;

7) assunzione diretta di pubblici servizi;

8) disciplina giuridica e trattamento economico del personale;

9) transazioni;

10) determinazione delle rette, di cui all'art. 78 *c*) della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed agli articoli 83 e 84 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Gli atti indicati ai numeri 3), 5), 6) e 9) del precedente comma non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non superi i seguenti limiti:

a) per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia o del circondario di Pordenone, e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle L. 200.000.000	L. 16.000.000
b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle Lire 100.000.000	» 8.000.000
c) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno una entrata annua ordinaria, effettiva, superiore alle L. 50.000.000	» 4.000.000
d) per gli altri Comuni e per le altre Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	» 2.000.000

Nella ipotesi prevista dal n. 6) del precedente comma, qualora la forma di contrattazione prescelta sia la trattativa privata, gli anzidetti limiti sono ridotti ad un quarto.

Per i Consorzi, ai fini di quanto disposto nel precedente comma, si fa riferimento all'ente consorziato cui si applica il limite di valore più elevato.

Art. 23.

Pubblicazione degli atti ed invio al Comitato

Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati, almeno per estratto contenente l'intero dispositivo, nell'albo dell'ente entro sette giorni dalla loro data. La pubblicazione deve durare cinque giorni.

Entro due giorni dalla fine della pubblicazione, gli atti, di cui al precedente comma, sono trasmessi al Comitato in copia integrale, con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione.

L'ente deve designare l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti nei precedenti commi, la cui inosservanza costituisce infrazione disciplinare grave.

Art. 24

Denuncie o reclami

Ogni cittadino può inviare al Comitato, entro il periodo di pubblicazione, denuncia o reclamo avverso l'atto soggetto a controllo.

Art. 25.

Adempimenti istruttori

Del ricevimento degli atti, da parte del Comitato, è dato contestuale avviso all'ente mittente.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori sono disposte con ordinanza del Comitato.

L'ordinanza va immediatamente comunicata all'ente.

Art. 26.

Termine per l'esercizio dei controlli

Il controllo va eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento dell'atto.

Il termine è elevato a giorni quaranta per il controllo dei bilanci e dei regolamenti.

La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza prevista nell'articolo precedente.

Dalla scadenza di tale periodo decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di giorni dieci e, nell'ipotesi del secondo comma, di giorni venti.

Art. 27.

Esercizio del controllo di legittimità

Nell'esercizio del controllo di legittimità, il Comitato pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento degli atti che siano illegittimi.

Art. 28.

Esercizio del controllo di merito

Quando, nei casi previsti dall'art. 22, il controllo viene esteso al merito dell'atto, il Comitato, se ravvisa vizi di merito, dispone, con ordinanza motivata, il rinvio dell'atto per nuovo esame.

In sede di riesame dell'atto rinviato, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate dall'ordinanza di rinvio può essere disposta solo mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

La deliberazione di conferma, integrale o parziale e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformità dei rilievi del Comitato, quando non contengono altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimità.

E' fatto obbligo al capo dell'Amministrazione destinataria di convocare l'organo deliberante, perchè questo proceda al riesame dell'atto rinviato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza, di cui al primo comma.

Il mancato riesame nel termine e l'annullamento della deliberazione adottata in sede di riesame determinano la decadenza dell'atto.

Art. 29.

Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti del Comitato

Del provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame va data comunicazione all'ente, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 26. La comunicazione, se necessario, può essere fatta anche a mezzo del servizio telegrafico. La trasmissione del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

Il provvedimento è pubblicato per la durata di cinque giorni, nell'albo dell'ente, dal giorno successivo alla recezione.

Art. 30.

Esecutività degli atti

L'atto pubblicato, previamente, per la durata di giorni cinque, e trasmesso al Comitato diventa esecutivo:

a) quando sia scaduto il termine stabilito dall'art. 26, senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento od il rinvio per riesame;

b) quando, prima della scadenza del termine di cui alla lettera *a*), il Comitato abbia dato formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

c) quando siasi verificata la decadenza del provvedimento di controllo, ai sensi dell'art. 29;

d) quando, in caso di rinvio, sia divenuta efficace la deliberazione adottata in sede di riesame.

Art. 31.

Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

Per specifiche ragioni di urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente debbono, entro tre giorni dalla loro data, essere inviati al Comitato di controllo e pubblicati all'albo dell'ente. La pubblicazione deve durare per cinque giorni. In difetto di tali adempimenti, gli atti si intendono decaduti.

Art. 32.

Controllo sostitutivo

Fuori dei casi preveduti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, quando le Amministrazioni degli enti soggetti alla disciplina della presente legge non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, il Presidente della Giunta Regionale invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

Qualora da un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il Comitato di controllo, previa diffida all'organo responsabile, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

I provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale e dal presidente del Comitato di controllo, rispettivamente, ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni cinque, nell'albo dell'ente, dal giorno successivo alla recezione.

Art. 33.

Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, non si ritenga preferibile la licitazione privata.

L'ente può procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserti;

2) quando si tratti dell'acquisto di cose, che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente;

4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

5) quando ricorrano altre eccezionali e speciali ricostanze.

Per lavori e forniture, che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali, può essere seguita la forma dell'appalto concorso, secondo le norme di contabilità dello Stato.

I contratti degli enti, cui si applica la disciplina della presente legge, non sono soggetti a visto di esecutività; i procedimenti di scelta del contraente non sono soggetti ad altri controlli oltre quelli previsti dal presente titolo.

Art. 34.

Provvedimenti adottati nelle materie delegate

I provvedimenti adottati nelle materie delegate di cui all'art. 11 dello Statuto regionale, che non siano di mera esecuzione di provvedimenti già divenuti esecutivi, sono pubblicati a norma dell'art. 23 della presente legge e trasmessi, entro dieci giorni dalla loro data, al Presidente della Giunta Regionale od all'Assessore da lui delegato, per l'ulteriore invio alla Delegazione della Corte dei conti.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate diventano esecutivi con la registrazione presso la Delegazione della Corte dei conti.

Art. 35.

Definitività dei provvedimenti degli Organi di controllo

I provvedimenti di controllo somo definitivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Esercizio di funzioni amministrative in materia di Enti locali

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli Organi statali, trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:

a) se già di competenza degli Organi governativi centrali, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori da lui delegati;

b) se già di competenza del Prefetto, dal presidente del Comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;

c) se già di competenza della Giunta provinciale amministrativa o del Consiglio di prefettura, dal Comitato di cui alla lettera *b*) del presente comma.

Spetta al presidente del Comitato, di cui alla lettera *b*) del precedente comma, comunicare agli Organi statali le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, e fornire gli elementi e documenti, di cui all'art. 4, secondo e terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

I provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra Comuni e di approvazione e modificazione degli statuti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Art. 37.

Esercizio di funzioni amministrative in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Consorzi relativi

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le attribuzioni degli Organi statali, trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dei competenti organi consultivi speciali:

a) se già di competenza degli Organi centrali dello Stato, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori da lui delegati;

b) se già di competenza del Prefetto o di altro Organo individuale periferico dello Stato, dal Presidente del Comitato competente per il controllo sugli atti, secondo i criteri stabiliti negli articoli 3 e 4;

c) se già di competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o di altro Organo collegiale periferico dello Stato, dal Comitato di cui alla lettera *b*) del presente comma.

L'alta sorveglianza, di cui all'art. 3, primo comma, e la facoltà, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

Spetta al Presidente del Comitato, di cui al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, formulare le proposte e fornire gli elementi, di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959.

Art. 38.

Esclusività dei controlli regionali

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, cessano di avere applicazione nel territorio regionale, dalla data indicata nel successivo articolo 39, le disposizioni di legge o regolamenti dello Stato, che attribuiscono ad Organi statali poteri di controllo, sugli atti degli enti menzionati negli articoli 3 e 4, nonchè quelle che sono incompatibili con la disciplina della presente legge o, comunque, con l'esercizio, da parte della Regione, delle funzioni ad essa trasferite.

Art. 39.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva

Le funzioni di controllo e di amministrazione attiva, trasferite alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, saranno esercitate dai competenti organi regionali, indicati nella presente legge, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione prevista nell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960.

Della comunicazione, di cui al precedente comma, sarà data notizia, entro cinque giorni, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 40.

Definizione dei procedimenti di controllo in corso

I procedimenti di controllo, pendenti alla data stabilita nel primo comma dell'articolo precedente, rimangono sospesi per

giorni dieci, con decorrenza da tale data, per consentire la trasmissione degli atti, che ne formano oggetto, agli organi regionali indicati negli articoli 36 e 37. Per il medesimo periodo rimangono sospesi i termini in corso.

La definizione dei procedimenti, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le vigenti leggi statali. Tuttavia, il controllo di merito sarà esercitato nella forma prevista dallo art. 28 ed esclusivamente sugli atti menzionati nell'art. 22, salvo le eccezioni eventualmente disposte dalle norme di attuazione dello Statuto regionale.

I contratti stipulati anteriormente alla data, di cui al primo comma, sono soggetti a visto di esecutività.

Art. 41.

Ricorsi in materia di licenze di commercio

Spetta al Comitato provinciale ed al Comitato circondariale di Pordenone, decidere, sentita la Camera di commercio, industria ed agricoltura, i ricorsi in materia di rilascio delle licenze di commercio da parte dei Comuni. Per l'esercizio di tale funzione il Comitato è integrato con un funzionario dell'Assessorato dell'industria e commercio, designato dall'Assessore.

I ricorsi contro il diniego della licenza devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione da parte del Comune.

Art. 42.

Decisione in via amministrativa delle controversie per rimborso di spese di spedalità

Le controversie, indicate all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, sono decise, in via amministrativa, da una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta dal dirigente del Dipartimento regionale dell'Amministrazione locale, che la presiede, dal capo dell'Ufficio centrale degli enti locali, da un funzionario dell'Ufficio legislativo e legale della Regione, da un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità e da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, designati dai rispettivi Assessori. Le funzioni di segretario sono affidate, con lo stesso decreto, ad un funzionario della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 43.

Funzioni di controllo nei confronti delle Aziende di cura, soggiorno e turismo

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, le funzioni di controllo, attribuite al Prefetto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono esercitate, nella Regione, dal Comitato di controllo competente all'esame degli atti del Comune, nel cui territorio ha sede l'Azienda di cura, soggiorno e turismo. Per l'esercizio di tali funzioni, il Comitato è integrato con un funzionario, avente voto consultivo, dell'Assessorato del turismo, designato dall'Assessore.

Art. 44.

Funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei Consorzi di bonifica, di bonifica montana, idraulici, di miglioramento fondiario, delle Università agrarie, dei Consigli di Valle e degli altri enti locali agrari.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le funzioni di controllo e di amministrazione attiva — attribuite al prefetto ed alla G.P.A. dalle vigenti leggi statali e trasferite alla Regione in forza dello Statuto e delle relative norme di attuazione — nei confronti dei Consorzi di bonifica, di bonifica montana, idraulici, di miglioramento fondiario, delle Università agrarie, dei Consigli di Valle e degli altri enti locali agrari, sono esercitate dal Comitato di controllo competente all'esame degli atti del Comune nel cui territorio ha sede l'ente.

Per l'esercizio di tali funzioni, il Comitato è integrato con un funzionario, avente voto consultivo, dell'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana o dell'Assessorato dei lavori pubblici — quando trattasi di Consorzi idraulici — designato dal rispettivo Assessore.

Art. 45.

Prima elezione dei componenti del Comitato circondariale di controllo di Pordenone e nomina del presidente del medesimo

Fino a quando non sarà in grado di provvedervi la assemblea del Consorzio generale tra i comuni del circondario di Pordenone, gli esperti del Comitato circondariale di controllo sono eletti dal Consiglio provinciale di Udine tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del circondario di Pordenone, che siano eleggibili a consigliere regionale e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 46.

Attribuzioni dell'Amministrazione statale della sanità pubblica

Rimangono ferme le attribuzioni degli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale della sanità pubblica, in materia di classificazione di Ospedali e di alta sorveglianza sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono Istituti di cura e, per quanto non previsto dalla presente legge in ordine a tali istituzioni, ogni altra attribuzione di detti Organi nelle materie di cui all'art. 5 n. 16 dello Statuto regionale, salvo quanto potrà essere stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto medesimo, nelle stesse materie.

Art. 47.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge per le spese del personale e del funzionamento del Dipartimento istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale ai sensi del precedente art. 16, si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il corrente anno — rubrica Assessorato delle finanze — che presentano la necessaria disponibilità, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

All'onere presunto di lire 20 milioni relativo alle spese di cui all'art. 11 della presente legge per i componenti ed i segretari dei Comitati di controllo, si fa fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 87 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi successivi con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 marzo 1966

BERZANTI

ALLEGATO

Carriera direttiva		Carriera di concetto		Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria		Personale salariato	
Coeff.	n.	Coeff.	n.	Coeff.	n.	Coeff.	n.	Coeff.	n.
900	1	325 271	6	325 271	6	180 173	6	193	1
670 500	7	229 202	8	229 202	13	159 151 142	6	167 157	3
402 325	11			180 157	11			151	—
271 229	6								
	25		14		30		12		4

(2237)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.